

Riforma del Codice antimafia e nuove norme sui Beni Sequestrati e Confiscati. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

La nuova legge è composta 38 articoli suddivisi in sette capi, si riforma: la disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali; l'amministrazione, gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati, con particolare riferimento alla tutela dei terzi ed ai rapporti con le procedure concorsuali; l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità viene riorganizzata.

I punti più qualificanti del provvedimento di legge sono:

1. l'ampliamento dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali agli indiziati del reato di assistenza agli associati e di associazione a delinquere finalizzata a numerosi reati contro la PA;
2. la trattazione prioritaria del procedimento di prevenzione patrimoniale;
3. il passaggio della competenza per l'adozione delle misure di prevenzione dal tribunale del capoluogo della provincia al tribunale del distretto;
4. l'istituzione, in sede distrettuale, di sezioni o collegi giudicanti specializzati per le misure di prevenzione;
5. l'introduzione di limiti di eccezionalità dell'incompetenza territoriale e della competenza dell'organo proponente la misura;
6. le modifiche procedurali alla disciplina delle misure di prevenzione;
7. la revisione della disciplina dell'amministrazione giudiziaria;
8. **la dettagliata disciplina del controllo giudiziario dell'azienda;**
9. **le norme sulla trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari;**
10. le disposizioni in tema di sgombero e liberazione di immobili sequestrati;
11. **le forme di sostegno volte a consentire la ripresa delle aziende sequestrate, la loro continuità produttiva e le misure a tutela dei lavoratori; in particolare si istituisce un fondo di rotazione e altre agevolazioni ed una più puntuale valutazione delle condizioni necessarie per la prosecuzione dell'attività delle imprese**
12. la revisione della disciplina sulla tutela dei terzi di buona fede;
13. **la riorganizzazione e il potenziamento dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati, con competenza nell'amministrazione e destinazione dei beni solo dalla confisca di secondo grado;**
14. l'estensione della cd. confisca allargata e la sua assimilazione alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia.

In estrema sintesi, vediamo quali sono i principali contenuti dell'articolato di legge, *in grassetto, le parti che più ci riguardano da vicino.*

Avvertenza: nel testo quando incontriamo la parola Codice si fa riferimento al testo attuale del Codice Antimafia del 6 settembre 2011. n. 159.

L'articolo 1:

Modifica l'articolo 4 del Codice.

Le misure di prevenzione personali, possono essere applicate anche a coloro i quali, fuori dei casi di concorso e favoreggiamento, sono indiziati di prestare assistenza agli associati alle organizzazioni a delinquere e mafiose. Analogamente, **possono applicarsi agli indiziati di una serie di reati contro la pubblica amministrazione (ove collegati al reato di associazione a delinquere), di atti persecutori, di delitti con finalità di terrorismo e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.** Infine, potranno essere soggetti alle misure di prevenzione coloro che compiano atti esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento statale o diretti alla **ricostituzione del partito fascista.**

L'articolo 2:

Modifica gli articoli da 5 a 8 del Codice relativi al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali.

L'articolo 5:

Modifica la disciplina del Codice sul procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.

Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è titolato a proporre la misura di prevenzione patrimoniale.

Il nuovo art. 20 del Codice, sequestro dei beni, prevede che, oltre al sequestro di valori ingiustificati ritenuti probabile frutto di attività illecita, il decreto del tribunale può disporre anche: **l'amministrazione giudiziaria di aziende nonché di beni strumentali all'esercizio delle relative attività economiche (art. 34 del Codice); il controllo giudiziario dell'azienda (art. 34-bis, introdotto nel Codice). La disposizione prevede, inoltre, che il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie si estende ex lege a tutti i beni aziendali e che, nel decreto di sequestro, il tribunale debba indicare i conti correnti e i beni aziendali a cui si estende la misura ablativa.**

Il comma 8 dell'art. 5 modifica l'articolo 24 del Codice in materia di confisca, esclude, che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale.

Viene introdotta, nuovo comma 1-bis dell'art. 24, una disposizione analoga a quella relativa al sequestro di prevenzione relativo a partecipazioni sociali totalitarie, nuovo art. 20 del Codice, è stabilito che **la confisca di tali beni si estenda anche ai beni aziendali; anche in tal caso vanno precisati i conti correnti e i beni aziendali cui si estende la confisca.**

Il comma 2 dell'articolo 24 del Codice conferma in un anno e sei mesi, dalla data d'immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario, il termine per l'emissione del decreto di confisca da parte del Tribunale, pena la perdita di efficacia del sequestro. Una modifica è introdotta all'attuale disciplina in caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti: mentre attualmente il Codice prevede una sola proroga semestrale.

L'articolo 10:

Riscrive l'articolo 34 del Codice in materia di amministrazione giudiziaria di attività economiche e aziende.

Il nuovo comma 1 dell'articolo 34 riguarda le **ipotesi in cui, anche a seguito delle verifiche disposte ai sensi dell'art. 213 del nuovo Codice dei contratti pubblici dall'Autorità nazionale anticorruzione, sussistano sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di assoggettamento o condizionamento mafioso o possa agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale.** In tali ipotesi, il tribunale competente, su proposta del PM presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, del procuratore nazionale antimafia, del questore o del direttore della DIA, **dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche. Può durare al massimo un anno e può essere prorogata di sei mesi per un periodo comunque non superiore ai 2(due) anni.**

Si prevede che **analoga misura è disposta quando, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione (si precisa: "patrimoniali"), il tribunale ritenga che il libero esercizio delle stesse attività economiche possa agevolare l'attività di persone sottoposte a procedimento penale per una serie di delitti, considerati spia di infiltrazione mafiosa** come quelli previsti dall'art. 1 d del Codice, così come riscritto dalla presente legge, e il **delitto di caporalato.**

Nel caso di amministrazione giudiziaria, sono nominati il giudice delegato e l'amministratore giudiziario.

L'amministratore esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura e che, nel caso di imprese esercitate in forma societaria, questi – senza percepire ulteriori emolumenti - può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, **tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività di impresa. Il nuovo comma 4 dell'articolo 34 prevede che il provvedimento di amministrazione giudiziaria è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio presso il quale è iscritta l'impresa.**

Il comma 6 stabilisce che, entro la data di **scadenza dell'amministrazione giudiziaria** dei beni o del sequestro (attualmente, 15 gg. prima di tale data), **il tribunale, qualora non opti per il rinnovo del provvedimento, sceglie tra tre opzioni: la revoca della misura; la confisca dei beni; la revoca della misura con contestuale applicazione del controllo giudiziario.** Alla revoca può seguire il controllo giudiziario e non sussistano i presupposti della confisca. Il tribunale dispone invece la confisca dei beni quando ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego (comma 6). Sempre nell'ambito della c.d. fase cautelare, l'articolo 34, comma 7, stabilisce la possibilità di adottare il sequestro dei beni in amministrazione giudiziaria qualora sussista il concreto pericolo che detti beni vengano dispersi, sottratti o alienati; **rispetto al testo vigente, si prevede che la misura è applicata anche quando si abbia motivo di ritenere che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Il sequestro è possibile fino alla scadenza del termine stabilito ai sensi del comma 2 (un anno rinnovabile fino ad un massimo di ventiquattro mesi).**

L'articolo 11:

Introduce un nuovo articolo, il 34-bis al Codice, l'istituto del "controllo giudiziario" delle aziende, destinato a trovare applicazione in luogo della "amministrazione giudiziaria" nei casi in cui l'agevolazione dell'attività delle persone proposte o soggette a misure di prevenzione conseguente all'esercizio dell'attività aziendale "risulta occasionale e sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose" idonee a condizionare l'attività di impresa.

Si tratta di una misura non inedita ma con caratteristiche proprie rispetto al controllo giudiziario che, ai sensi del vigente art. 34, comma 8, del Codice, **segue, in alcuni casi, l'amministrazione giudiziaria dell'azienda.** Tale misura **non determina lo spossessamento della gestione dell'impresa, dando luogo, per un periodo minimo di un anno e massimo di tre anni, ad un intervento meno invasivo, di "vigilanza prescrittiva" affidata ad un commissario giudiziario nominato dal tribunale, con il compito di monitorare dall'interno dell'azienda l'adempimento delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria.**

La cessazione del controllo giudiziario avviene, oltre che per scadenza del termine della misura: in caso di accertamento della violazione di una o più prescrizioni ovvero qualora ricorrano i presupposti dell'amministrazione giudiziaria; per la revoca del provvedimento di controllo giudiziario proposta dal titolare dell'azienda.

L'articolo 13:

Tratta dell'amministrazione dei beni sequestrati.

Si individuano i criteri per la scelta degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e si regolano gli adempimenti connessi alla cessazione del loro incarico. Modifica l'articolo 35 del Codice, sulla nomina e revoca dell'amministratore giudiziario, prevedendo, qualora la **gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa, che il tribunale possa nominare più amministratori giudiziari, eventualmente stabilendo se possono operare disgiuntamente.** L'amministratore giudiziario di beni immobili sequestrati **venga scelto, nell'ambito degli iscritti all'apposito albo, secondo criteri di trasparenza, di rotazione degli incarichi e di corrispondenza tra i profili professionali del professionista individuato e la tipologia e l'entità dei beni appresi in via cautelare.** L'individuazione dei criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori viene demandata a un successivo decreto del Ministro della giustizia (di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico) che comunque deve tenere conto del numero degli incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a tre.

A tale decreto è, altresì, demandata l'individuazione dei casi in cui è vietato il cumulo degli incarichi contraddistinti dalla particolare complessità o dall'eccezionalità del valore del patrimonio immobiliare da amministrare. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato e al momento della nomina è tenuto a comunicare al tribunale l'eventuale titolarità di altri incarichi di analoga natura. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate deve essere scelto fra i soggetti iscritti nella nell'apposita sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari; l'amministratore giudiziario può essere anche nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia nazionale.

Il comma 3 dell'articolo 35 amplia le cause ostative all'assunzione dell'incarico di amministratore giudiziario (nonché di coadiutore dello stesso nell'attività di gestione).

Il comma 5 modifica l'articolo 38 del Codice, relativo a ruolo e compiti che l'Agenzia nazionale svolge nel corso del procedimento.

In particolare, l'attività di supporto dell'Agenzia nazionale nei confronti dell'autorità giudiziaria è prorogata fino al decreto di confisca di secondo grado (e non più, come ora, di primo grado!) emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione; le competenze esclusive sull'amministrazione dei beni sono, però, conferite all'Agenzia nazionale solo "dopo" che la confisca è divenuta definitiva (attualmente, invece, l'Agenzia esercita tale competenza già dopo la confisca di primo grado) e permane fino all'emissione del provvedimento di destinazione.

L'Agenzia nazionale si avvale, per la gestione, di un coadiutore che deve essere individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale (attualmente, invece, la scelta dei coadiutori è rimessa all'Agenzia e la nomina dell'amministratore giudiziario è solo eventuale); l'incarico va comunicato al tribunale e dura fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa (attualmente è di durata annuale, tacitamente rinnovabile); si precisa poi che l'Agenzia nazionale è tenuta ad effettuare le comunicazioni con l'autorità giudiziaria in via telematica attraverso il proprio sistema informativo, inserendo tutti i dati necessari (la mancata comunicazione comporta responsabilità dirigenziale); l'amministratore giudiziario, divenuta irrevocabile la confisca, provvede agli adempimenti relativi a spese, compensi e rimborsi e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato; per l'amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia nazionale, il coadiutore predisporrà separato conto di gestione; l'Agenzia nazionale, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di secondo grado, deve pubblicare nel proprio sito Internet l'elenco dei beni immobili confiscati definitivamente al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto (a oggi l'Agenzia nazionale, operando fino al decreto di confisca di primo grado, doveva pubblicare l'elenco dei beni immobili entro sei mesi da tale decreto).

L'articolo 14:

Si modifica la disciplina della gestione di beni e aziende sequestrati.

Il comma 2 dell'articolo 14 interviene con modifiche profonde all'art. 41 del Codice, in materia di gestione delle aziende sequestrate. L'intervento su tale complessa materia (era oggetto dell'originaria proposta di legge d'iniziativa popolare di cui siamo stati protagonisti come CGIL) mira a rimuovere le principali criticità di tali gestioni, che attualmente vedono fallire o chiudere la stragrande maggioranza delle aziende oggetto di misura di prevenzione.

La riforma interviene su diversi aspetti: disciplinando più precisamente i compiti dell'amministratore giudiziario, soprattutto in relazione alla possibile prosecuzione dell'attività d'impresa; prevedendo specifiche forme di sostegno con appositi fondi; modificando la disciplina dei crediti anteriori al sequestro dell'azienda; delegando il Governo all'adozione di normative volta a tutelare i lavoratori delle aziende. In primo luogo il nuovo art. 41 del Codice, intervenendo sull'ambito soggettivo di applicazione della disposizione, estende la disciplina relativa alla gestione delle aziende anche alla gestione delle partecipazioni societarie. Il comma 1 conferma che **l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.** Viene, tuttavia, previsto che dopo la **relazione particolareggiata preliminare** di cui all'articolo 36, comma 1, del Codice, l'amministratore giudiziario **entro tre mesi dalla propria nomina (prorogabili a sei per giustificati motivi dal giudice delegato) deve presentare una ulteriore relazione che deve trasmettere anche all'Agenzia nazionale.** In particolare, la relazione **deve contenere, oltre ai dati patrimoniali dell'azienda, una dettagliata analisi**

sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto di vari elementi (grado di caratterizzazione dell'attività con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, della forza lavoro occupata, ecc...) , ivi compresi gli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda.

Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato uno specifico programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

Autorizzato dal giudice, l'amministratore giudiziario conferisce la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aziende sequestrate preferibilmente alle imprese fornitrici di lavori, beni e servizi già sequestrate o confiscate.

Si prevede la possibilità di adozione di un provvedimento provvisorio al fine di evitare la chiusura provvisoria dell'azienda o incertezze che comportano danni irreparabili all'attività imprenditoriale.

Più nel dettaglio, in attesa del provvedimento del Tribunale, entro trenta giorni dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario è autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale.

Il provvedimento del Tribunale è adottato dopo avere esaminato la relazione dell'amministratore in camera di consiglio, con la partecipazione del PM, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono. **Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, il Tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.**

Due nuovi commi dell'articolo 41 prevedono che l'amministratore giudiziario possa affittare l'azienda o un ramo di azienda (in data non successiva a quella della confisca definitiva) in via prioritaria (anche con mero comodato) agli enti territoriali, associazioni e altri soggetti (indicati all'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative (previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41-quater. .

In base al comma 5 dell'art. 41, sulla eventuale messa in liquidazione dell'impresa disposta dal tribunale deve essere acquisito il parere anche dei difensori delle parti (**del procedimento di prevenzione**).

L'articolo 15:

Individua gli strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate.

Al comma 1, introduce nel Codice l'articolo 41-bis, che prevede strumenti finanziari volti al sostegno e alla valorizzazione delle aziende sequestrate, necessari per la legalizzazione delle attività non irreversibilmente inquinate dai capitali o dai metodi illeciti.

L'articolo 41-bis, come riformulato, prevede in primo luogo che l'accesso alle risorse del Fondo di garanzia e del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 1, comma 196, della legge di stabilità 2016 deve essere richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione dell'attività dell'azienda, adottati dal Tribunale sulla base delle concrete prospettive di ripresa (comma 1).

Al comma 6 dell'articolo 41-bis del Codice, il Tribunale, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'attività dell'azienda sequestrata (o confiscata), può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Dopo la confisca definitiva, provvede nello stesso modo l'Agenzia nazionale.

Il comma successivo (comma 7) reca poi norme "speciali" per l'amministrazione relativa a sequestro (o confisca) di **"aziende di straordinario interesse socio-economico**, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi", individuate sulla base dei criteri adottati dall'Agenzia nazionale. In tali casi **l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, indicati dalla società INVITALIA s.p.a. tra i suoi dipendenti**. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'Agenzia nazionale, con delibera del Consiglio direttivo adotta i criteri per l'individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socioeconomico e per la definizione dei piani di valorizzazione (comma 8).

Il comma 2, integra il comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese), inserendo fra le finalità del Fondo per la crescita sostenibile anche la definizione e l'attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

L'articolo 16:

Tavoli provinciali permanenti e supporto delle aziende sequestrate e confiscate.

Introduce nel Codice i nuovi articoli 41-ter e 41-quater. Il primo, per favorire il coordinamento tra istituzioni, organizzazioni sindacali e associazioni dei datori di lavoro più rappresentativi a livello nazionale, prevede l'istituzione, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, di tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate per favorire la continuazione dell'attività produttiva, favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate, ausilio all'amministratore giudiziario nella fase di amministrazione-gestione-destinazione delle aziende, esprimere un parere non vincolante sulle proposte avanzate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.

L'art.41-quater, con l'obiettivo di assicurare ulteriori opportunità alle aziende sequestrate, prevede che l'amministratore giudiziario, sentito il competente tavolo provinciale permanente, previa autorizzazione del giudice delegato, e l'Agenzia nazionale (dopo la confisca di secondo grado) possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini a quelli in cui opera l'azienda sequestrata o non definitivamente confiscata. Tali imprenditori ove svolgano utile attività di supporto tecnico godranno di un diritto di prelazione da esercitare, a parità di condizioni, al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda e altri benefici. Inoltre l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, e l'Agenzia (dopo la confisca di secondo grado) possono avvalersi del supporto delle camere di commercio per favorire il collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti e in reti d'impresa.

L'articolo 17:

Rendiconto e gestione dei beni confiscati

Modifica gli articoli 43 e 44 del Codice, relativi, rispettivamente, al rendiconto di gestione che l'amministratore dovrà presentare al giudice delegato e alla gestione dei beni confiscati da parte dell'Agenzia. E' introdotto all'art. 43 un termine di 60 giorni dal deposito del provvedimento di confisca di primo grado per la presentazione del rendiconto di gestione. Se il sequestro è revocato, è l'Agenzia nazionale che provvedere al rendiconto. In ogni altro caso, l'Agenzia trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo anche le spese sostenute per consentire la determinazione del limite di garanzia patrimoniale previsto dall'articolo 53 (il 60% del valore dei beni); all'art. 44, si prevede - in coordinamento con le modifiche introdotte - che la gestione dei beni confiscati da parte dell'Agenzia nazionale decorre dalla confisca pronunciata in secondo grado (anziché in primo grado) e che essa avvenga in base alle linee guida adottate dall'Agenzia nazionale.

L'articolo 18:

Interviene sulla disciplina in materia di destinazione dei beni confiscati.

Consistenti modifiche sono apportate all'articolo 48 del Codice in materia di destinazione dei beni e delle somme. Le principali modifiche riguardano: le condizioni per la vendita delle partecipazioni societarie e la

destinazione dei relativi beni immobili; l'attribuzione al Presidente del Consiglio – in luogo del Ministro dell'interno – del potere di autorizzare il mantenimento al patrimonio dello Stato dei beni immobili; le modalità e i presupposti per il trasferimento dei beni agli enti territoriali; - l'alienazione di beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati; **la possibilità di affidare i beni aziendali in comodato; la destinazione a finalità istituzionali delle aziende.**

L'articolo 19:

Interviene sull'articolo 51 del Codice, concernente il regime fiscale dei beni sequestrati.

all'articolo 53 del Codice, che il limite di garanzia entro cui possono essere soddisfatti i crediti per titolo anteriori al sequestro (il 60% del valore dei beni sequestrati o confiscati) va determinato al netto delle spese del procedimento di confisca nonché di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi); il nuovo articolo 54-bis, il quale interviene sulla questione relativa al pagamento di debiti anteriori al sequestro; la modifica l'articolo 55 del Codice, che dispone la sospensione delle procedure esecutive pendenti al momento del sequestro e l'estinzione delle stesse in caso di confisca definitiva; all'articolo 56 del Codice che precisa la disciplina dei rapporti giuridici pendenti al momento del sequestro.

L'articolo 22:

Disposizioni in materia di rapporti con le procedure concorsuali.

Nella ipotesi di fallimento successivo al sequestro (articolo 63 del Codice) – **oltre a confermare l'esclusione dalla massa attiva fallimentare dei beni sequestrati o confiscati - si precisa che la verifica dei crediti e dei diritti relativi a tali beni è svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione (e non dal giudice delegato al fallimento) nell'ambito del procedimento per la tutela dei terzi creditori di cui agli artt. 52 e ss.**

Al comma 6 dell'art. 63 è poi soppresso il riferimento all'applicazione della disciplina sulla tutela dei terzi nel procedimento di chiusura del fallimento a seguito della constatazione che la massa attiva è costituita solo da beni già sequestrati.

Al comma 7, in caso di revoca del sequestro o della confisca, i compiti di verifica dei crediti e dei diritti sui beni su cui è intervenuta la revoca vengono attribuiti al giudice delegato al fallimento.

Viene confermato che, se la revoca avviene a fallimento chiuso, il tribunale provvede ai sensi dell'art. 121 della legge fallimentare (che prevede la possibile riapertura della procedura) anche su iniziativa del PM; la novità è che il tribunale provvede in tal senso anche decorso il termine quinquennale dalla chiusura del fallimento stabilito dallo stesso art. 121; spetta al curatore il subentro nei rapporti processuali all'amministratore giudiziario.

E' aggiunto poi all'articolo 63 un nuovo comma 8-bis, che **consente all'amministratore giudiziario (previa autorizzazione del tribunale), ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, di presentare al Tribunale fallimentare competente prima che intervenga la confisca definitiva: - domanda per l'ammissione al concordato preventivo; - un accordo di ristrutturazione dei debiti; - un piano attestato da un revisore legale idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria. Se il piano è finalizzato al mantenimento dell'azienda e dei suoi livelli occupazionali, lo stesso piano può prevedere la vendita dei beni sequestrati anche fuori dei casi ordinari previsti dall'art. 48 del Codice.**

Il comma 2 dell'articolo 22 interviene sull'articolo 64 del Codice relativo al sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento. In particolare, sono attribuite al giudice delegato del tribunale di prevenzione le verifiche dei crediti con riferimento ai beni oggetto di sequestro, anche se già verificati dal giudice delegato al fallimento. **Al comma 4 è poi precisato che se rispetto alla dichiarazione di fallimento sono pendenti giudizi di impugnazione, gli stessi dovranno essere sospesi, in attesa degli esiti del procedimento di prevenzione; ove sia revocato il sequestro le parti interessate dovranno riassumere il giudizio.** Sono abrogati i commi 3 e 5 dell'art. 64 ovvero: l'obbligo di verifica di crediti e diritti insinuati nel fallimento dopo il deposito della richiesta di applicazione di una misura di prevenzione (comma 3); il concorso alla ripartizione dell'attivo del fallimento (sulla base della disciplina di cui agli artt. 110 e ss., del RD legge 267/1942) dei soli creditori ammessi al passivo fallimentare (comma 5). Si conferma al comma 6 che i crediti inerenti ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro sono soddisfatti sui beni

oggetto di confisca secondo il piano di pagamento. Viene peraltro soppresso il riferimento al fatto che il piano di pagamento debba tenere conto dei crediti soddisfatti in sede fallimentare. Analoga conferma riguarda, al comma 7, la chiusura del fallimento con decreto del tribunale (sentiti il curatore e il comitato dei creditori) se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili; viene anche qui soppresso il riferimento all'applicazione delle disposizioni sulla tutela dei terzi previste dagli artt. 52 e ss. del Codice.

L'articolo 23:

Ai delitti già previsti dall'art. 71, è stato aggiunto quello di scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.) e di assistenza agli associati (art. 418 c.p.) nonché una serie di delitti contro la pubblica amministrazione. L'elenco dei delitti contro la P.A. introdotto nell'art. 71 corrisponde - (esclusa, all'art. 314, la limitazione del peculato d'uso) - a quello previsto dall'art. 4, comma 1, lett. i-bis) che fa conseguire la possibile applicazione delle misure di prevenzione al collegamento di tali delitti con l'associazione a delinquere.

L'articolo 24:

modifica l'articolo 76 del Codice (altre sanzioni penali):

L'articolo 25:

Interviene sull'articolo 83 del Codice relativo all'ambito di applicazione della documentazione antimafia: in particolare in relazione **all'obbligo di acquisire detta documentazione da parte dei concessionari di lavori o di servizi pubblici prima di stipulare, autorizzare o approvare contratti o subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici; al comma 3, relativo all'esonero dalla richiesta di documentazione antimafia, viene soppresso il riferimento alle erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000 euro.**

L'articolo 26:

Modifica l'articolo 84 del Codice, attribuendo valore significativo di una situazione di pericolo di infiltrazione mafiosa anche al coinvolgimento in procedimenti penali per il reato di caporalato, di cui all'articolo 603-bis del codice penale.

L'articolo 27:

Modifica l'articolo 85 del Codice, precisando che la documentazione antimafia per le società di capitali anche consortili deve riferirsi, in ogni caso, a ciascuno dei consorziati (sono, in particolare, eliminati dalla disposizione vigente i riferimenti ai limiti numerici di partecipazione al consorzio).

L'articolo 29:

Riforma la disciplina dell'Agenzia nazionale-

Il provvedimento è volto, in particolare, a potenziare le dotazioni organiche dell'ufficio e a coordinarne le disposizioni con le modifiche introdotte dalla riforma; interviene sugli articoli da 110 a 113-bis del Codice e inserisce una nuova disposizione (art. 113-ter).

All'articolo 110: la sede principale dell'Agenzia nazionale è trasferita a Roma (attualmente è a Reggio Calabria, che diventa sede secondaria). Sono previste nuove sedi secondarie dell'Agenzia a Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano; si prevede, inoltre, che le sedi dell'Agenzia siano poste, ove possibile, all'interno di immobili confiscati alle mafie; i compiti attribuiti all'Agenzia sono ridefiniti, ai fini del miglior svolgimento dei compiti d'istituto, con particolare riferimento alla necessità dello scambio dei flussi informativi (dati, documenti e informazioni) con il Ministero della giustizia, l'autorità giudiziaria, con le banche dati delle prefetture, degli enti territoriali, di Equitalia ed Equitalia-giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari. Finanziamento di 850.000 euro all'anno nel triennio 2018-2020 per l'espletamento di tali compiti; si precisa che l'ausilio all'autorità giudiziaria sia nella fase del procedimento di prevenzione patrimoniale sia nel corso dei procedimenti penali per i gravi reati di cui agli artt. 51, comma 3-bis, c.p.p. e 12-sexies del DL 3067/1992 (reati che consentono

la c.d. confisca allargata) è finalizzato a rendere possibile fin dal sequestro l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali a enti, associazioni, cooperative, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulle modalità di assegnazione; l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati da parte dell'Agenzia nazionale inizia dal provvedimento di confisca di secondo grado emesso all'esito del procedimento di prevenzione o di quello penale per i reati di cui ai citati artt. 51, comma 3-bis c.p.p. e 12-sexies del DL 306/1992. All'articolo 111: agli organi dell'Agenzia nazionale (Direttore, Consiglio direttivo e Collegio dei revisori) è aggiunto il "Comitato consultivo di indirizzo", presieduto dal Direttore dell'agenzia e nominato con DPCM. Il nuovo organo dell'Agenzia esprime una serie specifica di pareri motivati e può presentare proposte; non è più previsto che il Direttore dell'Agenzia nazionale sia necessariamente scelto tra i prefetti ed è indicata una platea cui attingere, in cui figurano, oltre ai prefetti, anche i dirigenti dell'Agenzia del demanio, i magistrati "che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità" e i magistrati delle magistrature superiori (viene introdotto per la nomina uno specifico requisito di competenza: esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione di beni e aziende). la composizione del Consiglio direttivo è ampliata di due unità: sono previsti come membri un rappresentante designato dal Ministro dell'interno e un esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali.

All'articolo 112, si prevede che l'Agenzia nazionale collabora con l'autorità giudiziaria nella gestione dei beni sequestrati fino alla confisca di secondo grado (come detto, attualmente, ciò avviene fino alla confisca di primo grado, a decorrere dalla quale subentra nell'amministrazione); viene stabilito che l'Agenzia nazionale, per le attività di competenza, "si avvale" (nel testo vigente del Codice, tale avvalimento è discrezionale) delle prefetture territorialmente competenti. Il testo approvato demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'interno la definizione della composizione del nucleo di supporto alle attività connesse ai beni sequestrati e confiscati (nucleo la cui istituzione è già prevista dal Codice) e il relativo contingente di personale in base a criteri flessibili che tengano conto del numero dei beni oggetto di sequestro e confisca antimafia sul territorio di riferimento; si prevede, poi, che i prefetti, in base alle linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale, individuano **enti e associazioni che partecipano con propri rappresentanti all'attività del nucleo di supporto**; l'utilizzo delle informazioni acquisite dall'Agenzia nazionale è volto a facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e coadiutori e a favorire sul territorio, soprattutto in relazione alle aziende, l'instaurazione e prosecuzione di rapporti commerciali tra imprese oggetto di sequestro e confisca; **l'Agenzia nazionale predispone meccanismi di analisi aziendale per verificare la possibilità di proseguire l'attività imprenditoriale o avviare la liquidazione o la ristrutturazione del debito; stipula protocolli d'intesa, anche con associazioni di categoria per individuare professionalità necessarie alla ripresa dell'attività dell'azienda (anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture) e protocolli operativi nazionali con l'ABI per garantire la rinegoziazione dei rapporti bancari in corso con le aziende sequestrate e confiscate; si prevede, infine, una verifica continua e sistematica della conformità dell'utilizzo dei beni ai relativi provvedimenti di assegnazione e destinazione.**

All'articolo articolo 113 del Codice: viene precisato che il regolamento di organizzazione dell'Agenzia nazionale debba prevedere che la selezione del personale avvenga privilegiando le specifiche competenze in materia di gestione aziendale, accesso al credito e finanziamenti europei.

L'articolo 113-bis del Codice: aumenta da 30 a 200 unità complessive la dotazione organica dell'Agenzia (170 posti sono coperti mediante il ricorso a procedure di mobilità); prevede che i nominativi del personale sono inseriti nel sito Internet dell'Agenzia nazionale e prevede la possibilità, per il Direttore dell'Agenzia nazionale, di ricorrere a contratti a tempo determinato, per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione a professionisti esperti in gestioni aziendali e patrimoniali (attualmente è possibile il ricorso al comando o al distacco - fino a 100 unità - di personale delle pubbliche amministrazioni; la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili, era possibile fino al 31 dicembre 2016). Completa gli interventi sulla disciplina dell'Agenzia nazionale, il nuovo articolo 113-ter del Codice che - in aggiunta alla dotazione organica - stabilisce il possibile ricorso a un contingente massimo di 10 unità per incarichi speciali Si

tratta di particolari professionalità, con qualifica dirigenziale, che vengono comandate o distaccate dalla pubblica amministrazione e che operano alle dirette dipendenze funzionali del Direttore dell'Agenzia nazionale. L'art. 113-ter precisa che restano fermi i diritti acquisiti dal personale inquadrato nei ruoli organici dell'Agenzia nazionale al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 31:

Interviene sull'articolo 12-sexies del decreto-legge 306/1992, convertito dalla legge 356/1992, in materia di confisca allargata o per sproporzione. Notevoli le novità introdotte alla disciplina della confisca penale di valori ingiustificati, sia in relazione ai presupposti della misura che al procedimento; si introduce poi una nuova confisca senza condanna. Oltre alla citata modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione del c.p.p. che assicura la priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi anche ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca allargata di cui all'art. 12-sexies, l'articolo 31: estende il catalogo dei reati per i quali è possibile procedere alla confisca allargata; sono, in particolare, direttamente richiamati i gravi reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.; esclude esplicitamente che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale; interviene, poi, sul comma 4-bis dell'articolo 12-sexies per procedere all'assimilazione della disciplina della confisca allargata a quella del Codice antimafia. **Sono poi introdotti all'art. 12-sexies cinque nuovi commi (da 4-quinquies a 4-novies) che stabiliscono: che i terzi, titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni sequestrati di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo, devono essere citati nel processo di cognizione al fine di garantire piena tutela ai loro diritti difensivi; che il giudice dell'esecuzione è il giudice competente ad adottare con ordinanza (impugnabile entro 30 gg.) sia la confisca allargata ordinaria che quella per equivalente; una nuova ipotesi di confisca senza condanna, stabilendo l'applicazione della disciplina della confisca allargata quando, pronunciata condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la cassazione dichiarino l'estinzione del reato per prescrizione o amnistia (ma non per morte dell'indagato-imputato); che, anche in caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta una confisca con sentenza di condanna definitiva, il procedimento inizia o prosegue nei confronti degli eredi o degli aventi causa; che è il giudice che ha disposto il sequestro (o il giudice delegato dal collegio, se il sequestro è disposto da organo collegiale) l'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati**

L'articolo 33:

Modifiche all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario.

Vi è introdotto il comma 2-sexies, in base a cui sono istituite - presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello - sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti di prevenzione al fine di assicurarne un più celere svolgimento da parte dei magistrati dotati di particolare competenza per materia. Analoga previsione riguarda i soli tribunali circondariali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere.

L'articolo 34:

Stabilisce la delega al Governo per l'adozione di norme su alcuni profili della tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, con riferimento al periodo precedente l'assegnazione delle medesime.

La disposizione stabilisce che la normativa delegata debba sia realizzare misure per l'emersione del lavoro irregolare e per il contrasto del caporalato, sia salvaguardare l'accesso all'integrazione salariale ed agli altri ammortizzatori sociali.

Viene poi previsto un onere finanziario (a valere sul Fondo sociale per l'occupazione) per il sostegno al lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate nel limite di 7 milioni all'anno nel biennio 2018-2019 e nel limite di 6 milioni nel 2020. La delega deve essere esercitata entro quattro mesi dall'entrata in vigore della riforma in esame

L'articolo 35:

Definisce i tempi per l'attuazione della riforma, prevedendo in primo luogo che, entro 30 giorni (dalla entrata in vigore della riforma), il CSM debba attuare la disposizione dell'ordinamento giudiziario sulle sezioni specializzate e che entro i successivi 60 giorni i dirigenti degli uffici giudiziari debbano garantire la priorità nella trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale (comma 1). Ai sensi del comma 2 dell'articolo 35, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della riforma devono essere emanati i decreti ministeriali previsti dal Codice, ivi compresi quelli relativi al Fondo unico giustizia, nonché istituiti o nominati gli organi. Infine, entro 120 giorni il Presidente del Consiglio è tenuto a presentare una relazione al Parlamento sull'attuazione della riforma (comma 3). Entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore della legge in esame, l'Agenzia nazionale deve adottare i criteri per l'individuazione del proprio personale, da nominare come amministratore giudiziario.

L'articolo 36:

Reca modifiche alle disposizioni transitorie per l'applicazione di specifiche disposizioni del Codice antimafia. Tra le altre, si precisa che la nuova disciplina dell'Agenzia nazionale non si applica se l'amministrazione dei beni confiscati è stata assunta dall'Agenzia in base alle disposizioni del Codice antimafia vigenti fino all'entrata in vigore della riforma in esame.